



I.S.I.S.S. "L. EINAUDI – R. MOLARI"
Sede Molari: Via F. Orsini, 19 - 47822 - Santarcangelo di R. (RN)
Sede Einaudi: Via E. Mattei, 8 – 47922 – Viserba di Rimini (RN)
Tel. Molari 0541-624658/625051 - Tel. Einaudi 0541-736168
C.F. 91161340400 - Cod. Min. RNIS 006001
E-mail: RNIS006001@istruzione.it
PEC: RNIS006001@pec.istruzione.it
Codice Unico Ufficio: UF92XH



TITOLO 1: PARTI GENERALI

Art. 1 - Finalità educative

1. La scuola, come comunità educativa di lavoro, si propone di promuovere la preparazione culturale e professionale e lo sviluppo della personalità umana in ogni suo aspetto (intellettivo, cognitivo, affettivo, creativo, morale, sociale).

Il presente regolamento si applica nel rispetto delle disposizioni di legge, del D.P.R.31/5/74 ed in piena attuazione del D.P.R. 249 del 24/6/1998 "Statuto degli studenti".

Art. 2 - Democrazia nella scuola

1. Il presente regolamento recepisce i diritti ed i doveri delle studentesse e degli studenti così come sancito dallo statuto approvato dal D.P.R. 24.06.98 n.249 allegato sub a) al presente regolamento.

2. Tutte le componenti godono, nei limiti consentiti dalla legge e dal presente regolamento, di libertà di pensiero, di riunione, di espressione.

3. Non è consentita a nessun livello, in conformità al dettato costituzionale, la diffusione di idee e l'organizzazione di gruppi che pongono la violenza e l'intolleranza come fine e come metodo della loro attività.

4. È compito prioritario della scuola favorire ogni forma di educazione al confronto critico, al dialogo democratico, alla collaborazione e partecipazione, al rispetto di persone e cose.

Art. 3 - Laicità e pluralismo

1. La scuola, in quanto istituzione pubblica, non ha un proprio credo da proporre, né una ideologia da privilegiare; non entra nel merito delle posizioni personali riguardo alle scelte politiche, religiose e sindacali, ma ne riconosce legittima e feconda la diversità e la pluralità e ritiene che solo dal loro libero incontro e confronto ci si possa educare ad una concezione della cultura di tipo critico e non dogmatico e settario.

2. I valori di cui la scuola si fa portatrice sono quelli sanciti dalla Costituzione Repubblicana.

Art. 4 - Organi Collegiali - Disposizioni generali

1. Gli organi collegiali, come introdotto dal D.lgs. 297/1994, favoriscono la partecipazione alla gestione della scuola da parte di tutte le sue componenti. Tutti gli operatori scolastici (Dirigente Scolastico, DSGA, docenti e non docenti), agevolano il conseguimento di tale obiettivo, secondo le proprie competenze e professionalità. In particolare, i docenti forniranno agli studenti (soprattutto

delle classi prime) le necessarie informazioni tecnico-giuridiche su tali organi e valorizzeranno e stimoleranno la loro partecipazione.

2. Salvo casi eccezionali di necessità e urgenza (la cui valutazione è demandata al Dirigente Scolastico) e quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme di legge, la convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso (normalmente non inferiore a 5 giorni rispetto alla data della riunione).

3. La richiesta ovvero l'avviso di convocazione, contenente la data, l'orario e l'O.d.g., deve essere inoltrata con congruo anticipo da chi di competenza (come specificato negli articoli che seguono) al Dirigente Scolastico. La convocazione deve essere effettuata con lettera circolare ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante pubblicazione on line; in ogni caso, la circolare dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale.

4. Il Dirigente Scolastico convoca ovvero autorizza la riunione; la mancata convocazione o autorizzazione deve essere motivata in base a norme di legge, regolamenti, circolari che devono essere esibite ai richiedenti.

5. Allo scopo di favorire la massima partecipazione, tutte le riunioni devono essere adeguatamente pubblicizzate con ogni mezzo ritenuto idoneo.

6. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale da conservare presso gli uffici di segreteria o di presidenza.

7. Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, un'ordinata calendarizzazione delle attività stesse.

8. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

9. Le elezioni di organi collegiali sono regolamentate dalle disposizioni ministeriali ed hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5 - Collegio dei docenti

1. In base a quanto espresso dall'art.7 del D.lgs. 297/1994 il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni legislative vigenti:

a) Per la programmazione ed il coordinamento dell'attività del Collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti art. 4.7 e 4.8.

b) Al fine di favorire l'analisi e l'approfondimento di tematiche su cui il collegio dei docenti è chiamato a deliberare, vengono istituite delle apposite Commissioni.

Art. 6 - Fondo di Istituto

1. Il Collegio dei docenti delibera entro tempi brevi le linee di indirizzo cui va uniformato il Piano dell'Offerta Formativa Triennale (POFT) come da art. 26 CCNI 1999 e art. 88 CCNL 2006/2009. Successivamente alla approvazione del POFT il Dirigente, sentita la commissione POFT, determina il budget da attribuire per le funzioni ed i progetti individuati per l'anno scolastico di riferimento. La proposta del Dirigente sarà concordata con l'R.S.U. e con le Rappresentanze sindacali dell'Istituto. I referenti di ciascun progetto, gli incaricati e i coordinatori di servizio e di funzioni presenteranno in tempo utile, apposita scheda che illustri tempi, modalità e finalità del progetto, del servizio e delle funzioni nonché i docenti coinvolti.

Entro il 31 maggio ogni referente e incaricato redige una sintetica relazione dell'attività svolta nell'anno scolastico in corso che evidenzia la congruità dei risultati rispetto a quanto programmato e relaziona al Collegio dei docenti.

La relazione viene trasmessa alla Dirigenza, che, previo esame dell'attività svolta, propone la liquidazione del compenso incentivante previsto nel contratto integrativo da assumersi con delibera del Consiglio di Istituto.

Art. 7 - Consiglio di Istituto

1. Come riportato dagli artt. 8 e 10 del D.lgs. 297/1994 la prima convocazione del Consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale, è disposta dal Dirigente Scolastico.

2. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del presidente.

3. Il Consiglio d'istituto è convocato dal Presidente del consiglio stesso. Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.

4. La pubblicità degli atti del Consiglio d'istituto, disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti, deve avvenire, mediante pubblicazione on line della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. I verbali e tutti gli scritti preparatori sono inviati via telematica ai membri del Consiglio di Istituto.

Art. 8 - Consiglio di classe

1. In base all'art. 5 del D.lgs. 297/1994 art.5, il consiglio di classe è l'organo di base in cui, fatte salve le competenze degli organi collegiali, si realizza la partecipazione ed il coordinamento di tutte le componenti in ordine:

a) all'individuazione degli obiettivi pedagogico, didattici;

b) alla programmazione dell'attività didattica ed alla sua verifica periodica; c) alla precisazione dei metodi e criteri di valutazione periodica e finale degli studenti; d) ad iniziative di sperimentazione e di coordinamento interdisciplinare;

e) alla programmazione delle attività parascolastiche;

f) all'esame, in generale, di tutti i problemi di interesse collettivo.

2. I C.d.C. sono composti dai componenti di diritto e comunque aperti a tutti i genitori e alunni della classe.

3. Sono convocati e presieduti dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Sono previste convocazioni ordinarie e straordinarie la cui frequenza, per le prime, è stabilita dal collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico e, per le seconde, su iniziativa del Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata di 1/3 dei suoi membri di diritto o di una componente nella sua totalità. La convocazione, con O.d.g., deve sempre essere estesa a tutti gli studenti, insegnanti e genitori della classe.

4. Al fine di consentire una migliore preparazione dei lavori (e quindi una attiva partecipazione), potrà essere preventivamente distribuito alle classi ogni documento utile alla discussione (progetti di lavoro interdisciplinare, proposte di visite e viaggi di istruzione, ecc....)

5. Allo scopo di estendere ed agevolare il dialogo ed il confronto critico, lo svolgimento del C.d.C. viene strutturato su due momenti successivi:

a) il primo prevede l'incontro dei docenti e consente contemporaneamente la riunione separata di genitori e studenti;

b) il secondo prevede il confronto e la trattazione collegiale degli argomenti O.d.g. nonché l'incontro individuale fra genitori e docenti.

6. Durante i C.d.C. i docenti sono tenuti a:

a) illustrare ai genitori la programmazione;

b) relazionare sul programma svolto, sul rendimento della classe e su tutti i problemi incontrati nello svolgimento del lavoro didattico ed educativo;

c) specificare i metodi didattici ed i criteri di valutazione utilizzati.

Art. 9 - Comitato per la valutazione dei docenti

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti.

Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

b) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

2. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

3. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 1, lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.

4. Nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.

Art. 10 - Funzioni dei Coordinatori di classe e dei Segretari

1. I coordinatori di classe hanno il compito di presiedere, per delega del Dirigente Scolastico, i consigli di classe, di seguire le classi per i problemi didattici ed organizzativi. Inoltre devono segnalare alla Dirigenza i nominativi degli alunni che presentano carenze di impegno, difficoltà di apprendimento, disagi, assenze strategiche, ritardi abituali concordando l'eventuale comunicazione ai genitori che verrà registrata anche sul Registro elettronico di classe, nell'apposito spazio.

I Segretari hanno il compito di verbalizzare analiticamente e precisamente i consigli di classe, le operazioni di scrutinio ed ogni incontro dei docenti per classe. Gli stessi riferiranno direttamente alla Dirigenza eventuale richiesta di particolare urgenza la cui risposta potrebbe non essere tempestiva se subordinata alla semplice lettura dei verbali. Ogni verbale dovrà essere depositato presso l'ufficio del Dirigente scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla data della seduta, compilato in ogni sua parte per permettere interventi rapidi.

Art. 11 - Comitato dei genitori

1. Il comitato dei genitori ha il compito di recepire le istanze e le proposte dei genitori, di favorire i rapporti fra questi ultimi, le altre componenti ed il C.d.I. e di preparare le riunioni dei C.d.C.

2. È composto dai rappresentanti dei genitori eletti da ogni classe e dai genitori eletti nel C.d.I.; è aperto a tutti gli altri genitori.

3. È convocato dal Presidente del Consiglio di Istituto (che lo presiede) o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.

4. L'autorizzazione alla riunione viene inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno 10 giorni (lavorativi) di anticipo. Il Dirigente Scolastico dà risposta con almeno 5 giorni (lavorativi) di anticipo sulla data fissata per la riunione.

5. In via straordinaria il comitato dei genitori può essere convocato dal Dirigente Scolastico ovvero da 1/3 dei membri del Consiglio di Istituto.

6. Nel quadro della collaborazione tra le componenti scolastiche, i genitori devono essere informati sulla programmazione didattica, sui principi dei criteri di valutazione, sulla scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

Art. 12 - Comitato studentesco e rappresentanti di classe

1. I rappresentanti di classe costituiscono il Coordinamento studentesco. Essi possono darsi un proprio regolamento e nominare un comitato degli studenti, costituito dai rappresentanti del biennio e del triennio, al fine di proporre al Coordinamento eventuali progetti ed attività in base alle proprie competenze.

2. I rappresentanti di classe hanno il compito di:

a) collaborare per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi dell'Istituto; b) tenere il collegamento con la Dirigenza ed i vari uffici;

c) partecipare ai consigli di classe;

d) coordinare le attività di classe;

e) richiedere le assemblee di classe secondo le modalità previste nel presente regolamento; f) presiedere e verbalizzare le riunioni delle assemblee di classe utilizzando l'apposito verbale; g) collaborare nel fare rispettare il regolamento, specialmente durante il cambio delle ore e

durante i trasferimenti nei laboratori o in palestra e le Assemblee di Istituto; h) collaborare nel tenere pulite le pertinenze, nel rispettare gli arredi e nel rispettare l'assoluto divieto di fumare in tutti i locali dell'Istituto;

i) durante il trasferimento nei laboratori o in palestra devono chiudere sempre la porta dell'aula e avvisare il in caso di ultima ora di lezione;

j) in caso di assenza del docente, non comunicata, devono avvisare l'operatore scolastico del piano.

3. Il comitato studentesco rappresenta la totalità degli studenti.

a) È composto dai rappresentanti degli studenti eletti da ogni classe, dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e dalla Consulta;

b) Elegge nel suo seno un presidente ed un segretario.

4. Possono partecipare alle riunioni (previa autorizzazione del Comitato stesso) tutte le componenti della scuola di cui si ritiene necessaria la presenza.

5. È convocata a maggioranza dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, dal Presidente o da almeno 1/3 dei loro rappresentanti.

6. Deve essere convocato (salvo casi eccezionali) con almeno tre giorni di preavviso e con un preciso O.d.g. adeguatamente pubblicizzato per consentire ai rappresentanti di raccogliere le posizioni espresse dalla classe.

7. Le ore utilizzate dal Comitato al mattino riducono il monte ore disponibile per le assemblee d'Istituto.

8. Durante la riunione del Comitato studentesco gli insegnanti sono tenuti a non procedere nello svolgimento dei programmi per non penalizzare gli studenti partecipanti.

9. Il Comitato studentesco ha il compito di:

a) promuovere ed organizzare iniziative aventi particolare valore culturale ed educativo; b) presentare proposte agli organi collegiali della scuola;

c) convocare l'assemblea degli studenti;

d) deliberare in merito alla partecipazione dell'Istituto a manifestazioni studentesche.

10. Il Comitato studentesco, deve essere informato e consultato su decisioni che influiscono in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, in particolare sulla didattica, scelta dei libri di testo e materiale didattico.

Art. 13 - Assemblee dei genitori

1. Sono regolate dall'art. 45 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416.

2. La prima convocazione viene effettuata dal Presidente del Consiglio di Istituto, quelle successive dal Presidente o dal Vice-Presidente eletti dall'assemblea.

Art. 14 - Assemblee degli studenti

1. Sono regolate dagli artt. 43 e 44 del D.P.R. 31/5/1974, n. 416 e D.P.R. 249 del 24/06/1998

(Statuto studenti).

2. Tutti i docenti liberi da impegni scolastici sono invitati a partecipare all'assemblea ed a prestare la loro fattiva collaborazione per il suo ordinato svolgimento.

3. Per quanto riguarda l'assemblea di classe si precisa che la richiesta, presentata dai rappresentanti di classe al Dirigente Scolastico, almeno due giorni prima, deve contenere l'o.d.g. e la data di svolgimento e deve essere controfirmata dai docenti con i quali ci si è preventivamente accordati per individuare quali sono le ore ad essa destinate.

4. Durante l'assemblea di classe, il docente in orario, qualora l'argomento dell'o.d.g. riguardi persone e/o fatti riservati, su richiesta degli studenti che assicurino un corretto ed ordinato svolgimento della seduta, può non essere presente.

Art. 15 - Assemblee d'Istituto

1. L'assemblea di Istituto è costituita da tutti gli studenti della scuola iscritti nell'anno in corso. L'assemblea d'Istituto è convocata dal Comitato studentesco o dal 10% degli studenti dell'istituto, previa autorizzazione del Dirigente scolastico cui deve pervenire la richiesta scritta con le relative firme e la precisa indicazione dell'o.d.g., almeno cinque giorni prima della data prevista per la convocazione. Nel caso che la programmazione dell'assemblea preveda l'intervento di esperti esterni alla scuola, nella richiesta deve essere indicato il nome di chi partecipa.

2. Gli studenti saranno informati dell'avvenuta convocazione mediante circolare del Dirigente scolastico.

3. È consentita n. 1 (uno) assemblea d'Istituto al mese (esclusi il mese iniziale e finale dell'a. S.) della durata dell'intera giornata di lezione; non è possibile frazionare la durata di un'assemblea mensile in più giorni dello stesso mese.

4. L'assemblea d'istituto non potrà essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. L'assemblea plenaria avverrà in luogo da concordare con il Dirigente scolastico.

5. L'assemblea si dà un regolamento ai sensi dell'art. 14 del D. Leg. n. 297/94.

6. L'assemblea elegge un presidente, che si fa garante del regolare svolgimento della stessa, ed un segretario con il compito di registrare gli interventi.

7. Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. La partecipazione all'assemblea è motivo di crescita educativa.

Art. 16 - Accesso ed uso dei locali e delle attrezzature scolastiche

1. La scuola garantirà a tutte le sue componenti (docenti, non docenti, studenti e genitori) la possibilità di utilizzare, per attività inerenti alla loro funzione, gli spazi e le strutture presenti nell'Istituto. Ciò nel rispetto dei criteri formulati dal Consiglio di Istituto circa l'utilizzo del personale, la sicurezza, l'igiene e il rispetto delle cose.
2. L'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche è consentito ad Enti e Associazioni non aventi scopo di lucro. Sarà deliberato dal Consiglio di Istituto e sarà consentito compatibilmente con l'attività della scuola e d'intesa con l'Amministrazione Provinciale.
3. L'Istituto declina ogni responsabilità rispetto a cose o beni personali all'interno degli edifici scolastici e nelle pertinenze esterne.
4. Al pomeriggio la scuola può rimanere aperta per le attività proposte da studenti e insegnanti come ai punti 1 e 2.